



22 Settembre 2021

**Circolare numero 8**

## **Validità anno scolastico**

**VISTO** il D. lgs. n.62/2017, art. 5 “Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado” che prevede che “Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado”, a conferma di quanto già stabilito con D.P.R. n. 122/2009 art. 14

**VISTA** la C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 con oggetto: “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado” art. 2 e 14 del DPR 122/2009

**CONSIDERATO** che per casi eccezionali e motivati, sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati

**VISTA** la delibera del Collegio Docenti che ha stabilito la possibilità di derogare al limite di presenze per i motivi sottoelencati e adeguatamente documentati:

gravi motivi di salute terapie e/o cure programmate documentata situazione di grave disagio socio-culturale adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato quale giorno di riposo (Legge 516/1988 e Legge 101/1989) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I

**VISTI** i percorsi di studio presenti in questo Istituto Comprensivo si comunica che il monte ore annuale obbligatorio degli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado corrisponde a 1020 ore. Per accedere in sede di scrutinio alla valutazione finale, lo studente deve aver frequentato per almeno  $\frac{3}{4}$  del monte ore complessivo previsto dall’ordinamento, cioè deve aver effettuato al massimo un numero di ore di assenza pari a  $\frac{1}{4}$  del monte ore complessivo previsto (D.Lgs. 59/2003 e D.P.R. 122/2009). In particolare le ore di assenza consentite perché lo studente possa essere valutato in sede di scrutinio finale sono: 255 ore annuali.

Il monte ore viene poi calcolato anche sulla base del monte ore annuale di ogni singola disciplina. Le famiglie sono tenute a provvedere alla regolare frequenza degli alunni e a giustificare le assenze; la scuola informa i genitori sulla quantità di assenze accumulate.

**Resta comunque facoltà del Consiglio di Classe giudicare se un elevato numero di assenze, benché al di sotto del limite consentito, non pregiudichi comunque l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato degli alunni interessati.**